

N. 8 / 2021 r.g.

SEM. 15/24
FALL. 2/24



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio il 25.3.2024, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, viste le istanze di risoluzione del concordato preventivo della F.Ili Adezio Gabriele & Delmo s.r.l., omologato da questo Tribunale con decreto del 22.11.2022, con contestuale richiesta di prosecuzione della procedura fallimentare (rimasta sospesa a seguito del ricorso ex art. 161 l.f. presentato dalla medesima società), depositate da:

PIPINO RICCARDO (C.F. PPNRCR64D24L964F), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Volpe del Foro di Chieti

RUTOLO FERNANDO (C.F. RTLFFNN55P13L964P), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Volpe del Foro di Chieti

NICOLO' ANDREA (C.F. NCLNDR68M08E243N), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Volpe del Foro di Chieti

DI GIOVANNI MAURIZIO (C.F. DGVMRZ71R29E435Q), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Liberatore del Foro di Pescara

DE LUCA MARENZO (C.F. DLCMNZ73A27C632P), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Liberatore del Foro di Pescara

DI CANDIA MONICA (C.F. DCNMNC72T66C632M), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Liberatore del Foro di Pescara

D'AVERSA VINCENZO LOREDANO (C.F. DVRVCN71R17C632O), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Liberatore del Foro di Pescara



GEMINELLI ALESSANDRO (C.F. GMNLSN82P29C632Z), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Liberatore del Foro di Pescara

CUPIDO LUIGI (C.F. CPDLGU60A22I394Z), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Liberatore del Foro di Pescara

FALASCA ANGELO MAURIZIO (C.F. FLSNLM54S27L964E), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Liberatore del Foro di Pescara

ERNESTE PAOLO (C.F. RNSPLA74R23C632L), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Lorenzo del Foro di Chieti

Udite le parti comparse all'udienza collegiale del 27.2.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

L'inadempimento da parte della F.lli Adezio Gabriele & Delmo s.r.l., risultante dalle comunicazioni fornite dal commissario giudiziale, è consistito in primo luogo in indebite operazioni di compensazione.

La F.lli Adezio s.r.l. è creditrice della Adezio Costruzioni s.r.l. dell'importo di Euro 171.077.00 i.v.a. inclusa, fatturato in atti, per contratti di affitto, di coworking e per un contratto estimatorio.

Tale credito è stato incassato dalla società soltanto per l'ammontare di Euro 15.900,00 mediante bonifico bancario, perché:

- l'importo di Euro 16.300,00 è stato compensato con il debito nei confronti della Adezio Costruzioni S.r.l. per acconti versati su fatture da emettere, acconti con cui la F.lli Adezio S.r.l. ha pagato debiti di natura commerciale maturati successivamente al deposito del ricorso per concordato;
- l'importo di Euro 2.640,00 è stato compensato con il debito nei confronti della Adezio Costruzioni S.r.l. per acconti versati su fatture da emettere, acconti con i quali la F.lli Adezio S.r.l. ha pagato debiti di natura commerciale maturati precedentemente al deposito del ricorso per concordato;
- l'importo di Euro 6.850,00 è stato incassato in contanti;
- l'importo di Euro 82.342,00 è stato compensato con il debito nei confronti della Adezio Costruzioni S.r.l. per aver quest'ultima pagato gli stipendi a quattro dipendenti della F.lli Adezio S.r.l. dal mese di agosto 2021 al mese di dicembre 2022, benché la proposta concordataria prevedesse l'interruzione del processo produttivo aziendale e dei rapporti di lavoro, circostanza che ha determinato un ulteriore debito per imposte e t.f.r., stimabile in almeno € 120.000,00;



- l'importo di Euro 47.044,00 è stato compensato con il debito nei confronti della Adezio Costruzioni S.r.l. per acconti versati su fatture da emettere, del complessivo importo (alla data del 10.6.2021) di € 64.463,00.

In tal modo il passivo concordatario è stato, ad avviso del commissario, aggravato di € 290.000,00 complessivi circa.

Ulteriore inadempimento è consistito nell'aver subito il 27.3.2023, da parte di militari del N.I.P.A.A.F. – Gruppo CC di Chieti, nell'ambito di un'indagine per il reato di cui all'art. 256 comma 3 d. lgs. n. 152/2006, il sequestro preventivo di un'area - sita in Ari in via Foro n. 22, e distinta in C.T. al fg. 1 p.lla 31- facente parte dell'attivo concordatario.

Essa è compresa in un complesso produttivo che nella proposta concordataria è valutato circa € 1.518.000,00, e che costituisce il lotto di maggior valore dell'attivo concordatario, ed il sequestro, allo stato, impedisce la liquidazione del terreno, per un periodo di tempo non preventivabile; peraltro, in caso di condanna all'esito del procedimento penale, il terreno non potrebbe certamente essere liquidato, essendone prevista la confisca e, come ha osservato il liquidatore, la vendita del complesso produttivo con esclusione del terreno attualmente in sequestro può determinare un notevole deprezzamento del complesso stesso, a danno dei creditori.

A fronte di tali circostanze allegare dal commissario e dal liquidatore, la società in concordato ha opposto considerazioni non conferenti, poiché ha sostenuto:

- che non vi siano richieste di fallimento pendenti;
- che il mantenimento dei rapporti di lavoro sia stato giustificato dall'intenzione, poi tramontata, di concludere un contratto di noleggio di impianti con la Adezio Costruzioni s.r.l.;
- che le compensazioni dei suoi crediti con quelli vantati nei confronti della Adezio Costruzioni siano state legittime, trattandosi di crediti comunque sorti dopo la procedura concordataria;
- di avere conseguito risorse economiche ulteriori rispetto a quelle previste dal piano, per effetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Pescara il 18.10.2023 (n. 1327/2023 all'esito del procedimento n. 2047/2019 r.g.) e dal Tribunale di Chieti il 9.2.2024 (all'esito del procedimento n. 276/2020 r.g.), del complessivo ammontare di € 380.000,00;
- che i maggiori (rispetto alla proposta concordataria) costi per imposte, t.f.r., e le perdite economiche per le operazioni di compensazione trovino copertura nel fondo rischi stanziato nel piano;



- che la sottoposizione a sequestro penale del terreno priverebbe la procedura della possibilità di liquidare un bene di un valore piuttosto contenuto, pari ad € 52.800,00;
- che il socio sig. Adezio Maurizio si è impegnato al pagamento, anche per conto di essa società in concordato, del debito nei confronti del Medio Credito Centrale, in modo da eliminare un'ulteriore posta del passivo concordatario;
- che a seguito di una transazione con la Axa Assicurazioni s.p.a., il debito concordatario nei confronti della Cementeria Antea s.r.l. si è ridotto di circa € 67.000,00.

L'irrelevanza di tali argomentazioni risulta sol considerando:

- che i ricorrenti sig.ri Ernesto Paolo, Pipino Riccardo, Rutolo Fernando, Nicolò Andrea, hanno espressamente chiesto non la sola risoluzione del concordato, ma anche la prosecuzione della procedura fallimentare;
- che nessuna rilevanza può avere il fatto che i crediti oggetto delle operazioni di compensazione siano sorti successivamente alla ammissione alla procedura, dato che il piano prevedeva che attraverso il loro incasso sarebbero stati pagati i creditori, e che quindi la compensazione, estinguendo il credito stesso, ha concretizzato un evidente inadempimento del piano;
- che le motivazioni per cui i rapporti di lavoro, contrariamente alle previsioni del piano omologato, siano proseguiti, il rinvenimento di ulteriori risorse economiche da destinare ai creditori, e la riduzione del passivo concordatario, non rilevano, non essendo oggetto di valutazione in questa sede la possibilità per la F.lli Adezio Gabriele & Delmo s.r.l. di fronteggiare il passivo concordatario con nuove risorse, bensì la gravità dell'inadempimento, già verificatosi, delle obbligazioni concordatarie;
- che la società F.lli Adezio Gabriele & Delmo s.r.l. è stata inadempiente sotto più profili, ossia estinguendo un credito che avrebbe dovuto incassare per destinarne i proventi ai creditori, mantenendo in essere dei rapporti di lavoro che avrebbe dovuto interrompere (così determinando ulteriori debiti a suo carico per imposte e t.f.r.), e subendo il sequestro preventivo di un immobile che avrebbe invece dovuto liquidare per soddisfare i creditori;
- che tale inadempimento, oltre ad essere conclamato, è di notevole gravità in termini di sue ripercussioni economiche.

Le domande devono quindi essere accolte, con la risoluzione del concordato, e la dichiarazione di fallimento della F.lli Adezio Gabriele & Delmo s.r.l., il cui stato di insolvenza è risultato con evidenza dagli accertamenti del commissario, e non contestato.



I compensi del commissario giudiziale e del liquidatore verranno liquidati all'esito del deposito da parte loro di apposita istanza di liquidazione, mentre i compensi dei professionisti che hanno assistito i richiedenti la risoluzione dovranno essere chiesti mediante insinuazione al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 52 l.f.

p.q.m.

Dichiara la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo della F.Ili Adezio Gabriele & Delmo s.r.l., omologato da questo Tribunale con decreto del 22.11.2022.

Dichiara il fallimento della F.Ili Adezio Gabriele & Delmo s.r.l.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino

Nomina curatore l'avv. Maurizio Di Salvo del Foro di Chieti

Ordina alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori se non è stato ancora eseguito.

Dispone che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo innanzi al giudice delegato il giorno 11.7.2024 ore 9.30.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza di cui sopra per la presentazione in cancelleria delle loro domande di insinuazione.

Ordina che la presente sentenza venga notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 R.D. n. 267/1942.

Differisce la liquidazione dei compensi del commissario giudiziale e del liquidatore all'esito della presentazione di apposita istanza da parte loro.

Si comunichi

Chieti, li 25.3.2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco

